

## POLIZZA RC PROFESSIONALE INSTALLATORI

### CONTRATTO DI RESPONSABILITA' CIVILE:

- VERSO TERZI (R.C.T.)
- CONTRATTUALE (R.C.C.)
- VERSO PRESTATORI D'OPERA (R.C.O.)

### PER PROGETTISTI, INSTALLATORI E MANUTENTORI DI IMPIANTI DI ALLARME INTRUSIONE E RAPINA

#### Estratto dalle Condizioni Particolari della Polizza

#### ART.11 - GARANZIE PRESTATE – RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività descritta in polizza (comprese le attività accessorie e complementari alla stessa) consistenti specificatamente nell'attività di:

A) Esperto in impianti di allarme intrusione e rapina, intendendosi per tale il Soggetto che ha le conoscenze, l'esperienza e la capacità necessarie per svolgere le attività di valutazione del rischio, progettazione dell'impianto, validazione del progetto, in possesso della certificazione IMQ-AIR.

B) Esperto nell'installazione, manutenzione e riparazione di impianti di allarme intrusione e rapina, intendendosi per tale il Soggetto che ha le conoscenze, l'esperienza e la capacità necessarie per svolgere le attività di pianificazione, installazione, manutenzione e riparazione dell'impianto, in possesso della certificazione IMQ-AIR.

Presupposto essenziale dell'operatività della presente polizza, pena la decadenza dal diritto al risarcimento del danno, consiste nel possesso, da parte dell'Assicurato, del Certificato di idoneità in corso di validità, rilasciato ai sensi dello schema di certificazione **IMQ-AIR "Esperti di Impianti di Allarme Intrusione e Rapina"**.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

#### ART.20 - GARANZIA FACOLTATIVA - RESPONSABILITÀ CIVILE CONTRATTUALE (R.C.C.)

L'assicurazione è prestata per le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi, rivalutazioni e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni subiti da persone, Società od enti che usufruiscono dei servizi di cui in Premessa, in conseguenza di inadempimento contrattuale dovuto ad azione od omissione anche concorsuale, dolosa o colposa, dei dipendenti dell'Assicurato, purché detta responsabilità, ove non sia stato possibile un accordo stragiudiziale, sia definita da una sentenza giudiziale.

La garanzia vale anche per la responsabilità dell'Assicurato per danni patrimoniali a terzi che non siano i committenti, a condizione che tali danni siano comunque connessi ad inadempimenti contrattuali nei confronti dei committenti stessi. Si intendono escluse le multe, le ammende e le penalità contrattuali salvo le penalità sostitutive di un risarcimento di danno altrimenti dovuto a sensi di polizza e concordate preventivamente con gli Assicuratori.

**ART.23 - GARANZIA FACOLTATIVA - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI D'OPERA (R.C.O.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile per le somme richieste:

- a) dall'INAIL e/o dall'INPS a titolo di rivalsa, per gli infortuni sofferti dai lavoratori da lui dipendenti o parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- b) dai lavoratori infortunati, dipendenti e/o parasubordinati o dagli aventi diritto, a titolo di risarcimento dei danni non rientranti nella disciplina INAIL e conseguenti a morte o a lesioni che hanno comportato un'inabilità permanente, non inferiore al 4%, calcolata sulla base delle tabelle INAIL in vigore alla data di accadimento del sinistro.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi di legge; non costituisce tuttavia motivo di decadenza dell'assicurazione l'eventuale inosservanza degli obblighi derivanti dalla legge in quanto ciò sia dovuto ad inesatte interpretazioni delle norme vigenti in materia e detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali deve rispondere.

Ai fini della presente garanzia R.C.O., limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i loro familiari coadiuvanti sono equiparati a dipendenti.

Fermo il massimale convenuto in polizza per la garanzia R.C.O., la stessa è estesa al rischio delle **Malattie Professionali** riconosciute dall'INAIL.

L'estensione dispiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione dell'assicurazione e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale per sinistro indicato in polizza rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- c) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- d) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

**ART.25 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI**

Nella premessa che è riservata agli Assicuratori la facoltà di assumere in qualsiasi momento e in qualunque sede la gestione diretta delle controversie a nome dell'Assicurato, viene a tal uopo espressamente stabilito e concordato quanto segue:

L'Assicurato dovrà dare immediata comunicazione scritta agli Assicuratori di:

- qualsiasi richiesta di risarcimento presentata all'Assicurato;
- qualsiasi diffida scritta o verbale ricevuta dall'Assicurato, in cui un terzo esprima l'intenzione di richiedere all'Assicurato il risarcimento di danni che asserisce di aver subito come conseguenza di una negligenza -anche concorsuale, dolosa o colposa- dei dipendenti dell'Assicurato;
- qualsiasi circostanza di cui l'Assicurato venga a conoscenza che si presume possa ragionevolmente dare origine ad una richiesta di risarcimento nei confronti dell'Assicurato, fornendo le precisazioni necessarie e opportune con i dettagli relativi a date e persone coinvolte. L'eventuale richiesta di risarcimenti pervenuta in seguito alle comunicazioni specificate ai punti a) i) e a) ii) sarà considerata come se fosse stata effettuata durante il periodo di assicurazione. Ogni lettera relativa a una richiesta di indennizzo, ogni citazione e ordinanza o mandato di comparizione dovrà essere inoltrato all'Assicuratore appena ragionevolmente possibile e comunque, non oltre dieci giorni dall'atto della sua ricezione.

Le Parti convengono, altresì, che le spese di difesa legale concorrono a determinare l'ammontare del danno assicurato e come tali saranno considerate nel computo della franchigia di polizza.

Senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, l'Assicurato non dovrà ammettere l'esistenza di colpe e/o responsabilità proprie e dei suoi collaboratori o dipendenti ovvero rilasciare dichiarazioni che possano pregiudicare le difese, definire o liquidare danni o sostenere spese al riguardo e, ciò, a pena della inoperatività della garanzia assicurativa per il caso ed entro i limiti in cui gli Assicuratori avrebbero potuto contenere la misura dell'indennizzo da corrispondere al danneggiato.

La presente polizza non prevede l'Arbitrato.

## ART. 28 - FRANCHIGIE/SCOPERTI

I danni risarcibili in relazione alle coperture **Garanzia Base R.C.T. - Responsabilità Civile Terzi** saranno risarciti previa deduzione di una franchigia fissa di Euro 1.000,00, salvo quanto diversamente previsto (vedi polizza)

I danni risarcibili in relazione alla **Garanzia Facoltativa R.C.O. - Responsabilità Civile Prestatori d'Opera** saranno liquidati senza applicazione di alcuna franchigia.

I danni risarcibili in relazione alla **Garanzia Facoltativa R.C.C. - Responsabilità Civile Contrattuale** saranno soggetti ad uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 5.000,00 ed il massimo di Euro 20.000,00.

---

PREMI (Estratto dalle tabelle premi R.C.T.- R.C.C. - R.C.O. - Premi finiti, comprensivi di Accessori 15% e Imposte 22,5%).

**N.B. Esempi di premi per polizze a massimale unico. I massimali possono essere diversi per ogni Rischio**

Progettista (Fig. A): Esperto di impianti di allarme intrusione e rapina, intendendosi per tale il Soggetto che ha le conoscenze, l'esperienza e le capacità necessarie per svolgere le attività di valutazione dei rischi, progettazione dell'impianto e validazione del progetto in possesso della certificazione IMQ AIR

Fatturato	Massimale			
	500.000	1.500.000	2.500.000	5.000.000
100.000	557	584	597	657
500.000	1824	1878	1933	2127
1.000.000	3644	3754	3865	4351
5.000.000	18213	18759	19321	21254

Installatore (Fig. B): Esperto di impianti di allarme intrusione e rapina, intendendosi per tale il Soggetto che ha le conoscenze, l'esperienza e le capacità necessarie per svolgere le attività di pianificazione, installazione, manutenzione e riparazione dell'impianto, in possesso della certificazione IMQ AIR

Fatturato	Massimale			
	500.000	1.500.000	2.500.000	5.000.000
100.000	494	535	547	602
500.000	1675	1725	1778	1954
1.000.000	3348	3448	3553	3907
5.000.000	16735	17237	17753	19528

**N.B. Il presente Estratto non rappresenta in alcun modo una proposta contrattuale, ma solo una sintesi a titolo esclusivamente informativo delle Condizioni Particolari e delle Tabelle della Polizza RC Professionale Installatori dei Lloyd's riservata ai Progettisti, Installatori e Manutentori di Impianti di Allarme Intrusione e Rapina in possesso della certificazione IMQ AIR.**